

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Nicoletta SPELGATTI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 novembre 2018

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto con inizio alle ore quattordici e trentasei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Nicoletta SPELGATTI

e gli Assessori

Els0 GERANDIN - Vice-Presidente

Stefano AGGRAVI

Stefano BORRELLO

Chantal CERTAN

Claudio RESTANO

Si fa menzione che l'Assessore Paolo SAMMARITANI lascia la seduta alle ore 17.34 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1359.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1360** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE DI CUI AL D.M. 10 AGOSTO 2018 E PARZIALE MODIFICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1755/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto del Ministero della sanità 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare”, modificato dal decreto del Ministero della salute 17 maggio 2016 “Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001”;
- vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, che riconosce, tra l'altro, ai soggetti affetti da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine rimandando a successivo decreto ministeriale la determinazione dei tetti di spesa;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, in particolare l'art. 14, comma 3, che stabilisce che “Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute”;
- visto il decreto del Ministero della salute 10 agosto 2018 “Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all' articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123”, recante: “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” che:
 - ridetermina i tetti di spesa per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine, distinti per sesso e fasce di età, per *“rendere uniformi le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale”*;
 - dispone che le Regioni provvedano ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto previsto dal decreto, entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale istituito presso il Ministero della salute;
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione”;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1755 in data 16 dicembre 2016 “Approvazione di indicazioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'introduzione di nuove modalità di dispensazione dei prodotti senza glutine, di cui al D.M. 8/6/2001 modificato dal D.M. 17/5/2016, ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 160 in data 28/01/2011 e revoca parziale della DGR 2791 in data 09/10/2009. Aggiornamento dei tetti di spesa massimi mensili”;
- dato atto che i prodotti senza glutine erogabili a carico del Servizio sanitario regionale a favore dei soggetti affetti da celiachia sono, ai sensi dell'art. 7 del suindicato D.M. 8 giugno 2001, modificato dal D.M. 17 maggio 2016, esclusivamente quelli compresi nel Registro

nazionale dei prodotti, di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 8 giugno 2001, istituito presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute e pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero;

- dato atto che il Ministero della salute ha ritenuto di “revisionare le categorie di alimenti senza glutine incluse nel suddetto Registro nazionale per mantenerli, ai fini dell’erogabilità, solo quelle relative ai sostituti degli alimenti caratterizzati tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti glutine, alla luce della possibilità intervenuta per gli alimenti destinati al consumo generale, di riportare la dicitura “senza glutine”, come informazione accessoria, quando composti da ingredienti naturalmente privi di glutine”;
- dato atto che, a seguito della revisione suddetta, le categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci sono quelle di cui all’art. 2 del D.M. 10 agosto 2018;
- dato atto che, in attuazione dell’art. 4 comma 1 del D.M. 10 agosto 2018, il Ministero della salute ha comunicato, in data 25 ottobre 2018, l’avvenuto aggiornamento, sul relativo portale, del suddetto Registro nazionale, conformando la sezione degli “Alimenti senza glutine” alle disposizioni previste all’articolo 2 dello D.M. stesso per quanto concerne le categorie di alimenti erogabili;
- dato atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. 10 agosto 2018, “entro tre mesi dalla pubblicazione del Registro nazionale aggiornato, le Regioni provvedono ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto previsto dal decreto stesso”;
- ritenuto pertanto opportuno adeguare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine a quanto disposto dal D.M. 10 agosto 2018 e conformemente al Registro nazionale, privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. stesso;
- dato atto inoltre che il suindicato D.M. 10 agosto 2018 rivaluta i limiti massimi di spesa, come di seguito dettagliato, distinti per sesso e per fasce di età, secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LAN) 2014, al secondo livello di attività fisica, incrementati del 30% per tenere conto di particolari esigenze nutrizionali, sulla base dei prezzi medi di mercato del canale di distribuzione prevalente che è quello delle farmacie:

Fasce di età	Limite mensile maschi (€)	Limite mensile femmine (€)
6 mesi – 5 anni	56	56
6 – 9 anni	70	70
10 – 13 anni	100	90
14 – 17 anni	124	99
18 – 59 anni	110	90
≥ 60 anni	89	75

- preso atto che la sopracitata DGR 1755/2016 stabilisce i seguenti tetti di spesa mensile per l’acquisto di alimenti senza glutine con oneri a carico del Servizio sanitario regionale:

Fasce di età	Limite mensile maschi (€)	Limite mensile femmine (€)
Fino a 10 anni	94	94

Età adulta (>10 anni)	142,23	142,23
-----------------------	--------	--------

- ritenuto di adeguare i limiti massimi di spesa regionali a quelli statali stabiliti con D.M. 10 agosto 2018 e pertanto di sostituire il punto 1 del deliberato della DGR 1755/2016 come segue:
- “1.I limiti massimi di spesa mensili per l’acquisto di alimenti senza glutine con oneri a carico del SSR sono quelli definiti dal decreto del Ministero della salute 10 agosto 2018 e aggiornati periodicamente dal Ministero stesso, considerando la variazione dei prezzi medi al consumo degli alimenti senza glutine di base specificamente formulati per celiaci (pane e pasta)”;
- dato atto che, sulla base di quanto comunicato dall’Azienda USL della Valle d’Aosta con nota prot. n. 34153 del 4 ottobre 2018, la spesa annuale, riferita all’anno 2017, per prodotti senza glutine, con riferimento ai tetti massimi previsti dalla DGR 1755/2016, sarebbe ammontata a euro 919.040 se la quota mensile a disposizione degli aventi diritto fosse stata utilizzata al 100%;
- preso atto che, secondo la suddetta nota, la quota a disposizione degli aventi diritto, nel 2017, è stata utilizzata in media all’89% e che la spesa è pertanto risultata pari a euro 817.946;
- dato atto che, a seguito dell’adeguamento dei limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine di cui al decreto del Ministero della salute 10 agosto 2018, la quota a disposizione degli aventi diritto, sarà verosimilmente utilizzata interamente, essendo inferiore a quella prevista dalla DGR 1755/2016, per un ammontare stimato in euro 614.664;
- preso atto pertanto che, secondo quanto comunicato dall’Azienda USL Valle d’Aosta, il minore esborso dovuto all’adeguamento dei limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui al decreto del Ministero della salute 10 agosto 2018, è stimato in euro 203.282;
- dato atto che l’Azienda USL Valle d’Aosta ha comunicato, altresì, che il tempo previsto per l’adeguamento del software dedicato e per l’informativa a tutti i soggetti interessati, con riferimento ai nuovi limiti massimi mensili, è di 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione;
- dato atto che l’adeguamento dei limiti massimi di spesa mensile per l’erogazione dei prodotti senza glutine, oggetto della presente deliberazione, è stato condiviso con il gruppo tecnico di lavoro per la celiachia, istituito con DGR 2791/2009, nell’incontro svoltosi in data 30 ottobre 2018, nonché con il Tavolo servizi erogabili in farmacia, di cui alla DGR 1882/2017, nell’incontro svoltosi in data 31 ottobre 2018;
- ritenuto, pertanto, opportuno adeguare i limiti massimi di spesa mensili regionali, per l’acquisto di alimenti senza glutine, a quelli statali, stabiliti con D.M. 10 agosto 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessora alla sanità, salute, politiche sociali e formazione, Chantal CERTAN;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine, conformemente a quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2018 e con riferimento all'aggiornamento del Registro nazionale, privato degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. stesso;
2. di allineare i limiti massimi di spesa regionale per l'acquisto di alimenti senza glutine a quelli statali stabiliti con D.M. 10 agosto 2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all' articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»";
3. di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 1755/2016, sostituendo il punto 1 del deliberato con il seguente:

“1. I limiti massimi di spesa mensili per l'acquisto di alimenti senza glutine con oneri a carico del SSR sono quelli definiti con decreto del Ministero della salute 10 agosto 2018 e aggiornati periodicamente dal Ministero stesso considerando la variazione dei prezzi medi al consumo degli alimenti senza glutine di base specificamente formulati per celiaci (pane e pasta)”;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL per i successivi adempimenti di competenza, tra i quali l'adeguamento del software dedicato e l'informativa a tutti i soggetti interessati;
5. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrino in vigore dal 1° gennaio 2019;
6. di stabilire che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio finanziario regionale 2018/2020;
7. di stabilire che il minore esborso stimato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2019, dovuto all'adeguamento dei limiti massimi di spesa mensili per l'erogazione degli alimenti senza glutine, è pari ad euro 203.282 e costituirà somma disponibile al riutilizzo nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 12, comma 2, legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21, “Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)”;
8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
9. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: www.regione.vda.it.